



MONETIZZAZIONE DELLE FERIE PER I DOCENTI PRECARI **per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024**

Il docente a tempo determinato su **SUPPLENZA BREVE o FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE** che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni **ha diritto all'indennità sostitutiva.**

In particolare, Con sentenza n. 16715/2024, la Corte di Cassazione, ha stabilito che:

1. **NO alla collocazione in ferie d'ufficio**: i docenti assunti con contratto di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche o fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d'ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
2. **Diritto all'indennità**: Tutti i docenti con contratto di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche o fino al 30 giugno hanno diritto all'indennità per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
3. **Prescrizione decennale**: Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni. Ossia, è possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024.

Cassazione

«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art 5, comma 8, del d. l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno»».

In allegato anticipiamo **modello di diffida** al fine di interrompere la prescrizione.

Il modello, in versione editabile, dovrà essere compilato tenendo conto delle proprie esigenze ed inviato a mezzo raccomandata a/r o pec. Copia dell'invio, con relativa ricevuta di spedizione e di attestazione di ritorno, dovrà essere al momento conservata in attesa di ns. comunicazioni.

Al fine di rimanere aggiornati sulle successive azioni, gli interessati sono inviati a compilare il seguente format (la compilazione del format non è assolutamente vincolante al successivo ricorso).



Rimani aggiornato!

CLICCA QUI

<https://forms.gle/ZxVdn4Mi4oCHCu5T7>